

Chiesa e Ici, l'esenzione vale solo se c'è attività religiosa

di **Achille Colombo Clerici** *

In merito alle recenti polemiche sulle esenzioni Ici riguardanti gli immobili degli enti ecclesiastici (si veda «Il Sole-24 Ore» del 29 agosto) è opportuno fare alcune osservazioni. Chiarendo anzitutto che gli enti ecclesiastici pagano l'Ici su tutti i beni cosiddetti a reddito: destinati, in altri termini, all'esercizio di attività commerciali (ristoranti, alberghi, case, uffici e magazzini concessi in locazione).

Con i proventi di tali immobili (soggetti alle ordinarie imposte sui redditi e all'Ici) gli enti reli-

I REQUISITI

La polemica non ha fondamento giuridico perché i beni strumentali sono comunque già soggetti a tassazione

giosi provvedono in parte al finanziamento delle attività ricentranti tra i compiti istituzionali. Si tenga presente che il medesimo regime tributario vige anche per Stato, Regioni, Asl e Camere di commercio i cui immobili non sono, per definizione, esenti da Ici; ma lo sono solo se ed in quanto non siano fabbricati "a reddito" al pari di quelli appartenenti agli enti ecclesiastici.

Quando dunque l'Ue vuol indagare sui fabbricati della chiesa che non pagano l'Ici, in definitiva sembra che voglia occuparsi di quelli che attualmente sono destinati a fini istituzionali in virtù di un riconoscimento da parte dello Stato e della Chiesa. Pro-

prio per questo occorre fare alcune precisazioni.

❶ Il discorso, anzitutto, non riguarda solo la confessione cattolica ma indistintamente i beni e le attività di tutte le confessioni convenzionate con lo Stato italiano. La particolare posizione della Chiesa cattolica in Italia non dipende certo da contingenze o da fattori politici ma discende da ragioni storiche.

❷ Lo Stato riconosce che l'attività religiosa e di culto è di interesse collettivo e generale, cioè pubblico, al pari dell'istruzione, della tutela militare, della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, della garanzia giurisdizionale e via dicendo. Perciò, come nessuno si meraviglia se lo Stato non paga le imposte sulle mense e sui circoli ricreativi e sportivi militari, giudiziari, scolastici e via dicendo, così nessuno si meraviglierebbe se lo Stato, trovandosi a gestire oratori, campi sportivi e ricreativi, mense e refettori, case di accoglienza per religiosi non pagasse le imposte su tali attività e strutture.

❸ La Chiesa ha previsto istituzionalmente una distinzione fra attività principali e attività complementari di religione.

Fra le prime c'è la celebrazione del culto, la missionarietà, la vita e l'organizzazione del clero eccetera; fra le altre le attività ricreative, culturali, didattiche, ricettive, caritative, assistenziali e quant'altro la Chiesa ritiene utile alla sua missione.

Consequentemente tutte le strutture e le attrezzature in cui viene svolta, secondo i fini istituzionali detti, un'attività sia principale che complementare di religione e di culto, so-

no da ritenersi equiparate, sul piano della loro diretta destinazione alla funzione pubblica cui assolve la Chiesa.

❹ La Chiesa stessa riconosce che una serie di beni (i cosiddetti strumentali) non hanno una finalizzazione diretta ai compiti della Istituzione; ma producono puramente un reddito. Il reddito viene dunque assoggettato a tassazione, così come il relativo bene, se immobile, è soggetto a Ici.

❺ Per l'applicazione dell'esenzione Ici agli immobili degli enti religiosi ricorrono quindi due requisiti: il primo, soggettivo, riguardante la natura dell'ente che esercita l'attività: si deve trattare di enti aventi finalità di religione e di culto. L'altro, oggettivo, nel senso che l'immobile deve essere destinato a ospitare un'attività connessa alla finalità religiosa.

Le ricorrenti polemiche sull'Ici relativa ai beni della Chiesa non trovano spiegazione, dunque, sul piano giuridico; ma piuttosto con la pretesa di affermare una concezione laicista dello Stato, basata sull'assunto che esso non debba riconoscere la componente spirituale come parte integrante della persona umana.

Se però si deve discutere di revoca delle esenzioni per gli immobili ecclesiastici destinati a fini istituzionali, occorre tenere presente che il discorso si estende inesorabilmente alle esenzioni previste per tutti i soggetti che esercitano attività, funzioni, ruoli di interesse pubblico e sociale: non solo le onlus private ma anche lo Stato e tutte le pubbliche istituzioni dovranno pagare l'Ici.